

Spett.le FIMMG
Sezione di Messina
Via del Santo 10
98124 Messina

Messina, 24 Gennaio 2007

Un' altra importante sentenza ha segnato le cronache giudiziarie della ormai annosa vicenda relativa alla remunerazione dei medici specializzati negli anni intercorrenti tra il 1982 ed 1991.

Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, II^a Sez. civile, Dott.ssa Schillaci, ha reiteratamente riconosciuto ad altri medici il pieno diritto al risarcimento dei danni subiti dallo Stato Italiano per il mancato recepimento delle direttive CEE 16.06.75, n.° 363, e 26.01.82, n.° 76, in forza delle quali era previsto l'obbligo, a carico dello Stato, in qualità di Stato Membro, di remunerare, in modo adeguato, la formazione specialistica svolta nelle relative scuole dai medici specializzandi, sia a tempo pieno che a tempo ridotto.

Nel merito, il Giudicante adito, non si è discostato dalla precedente pronuncia n.° 1918/06 in forza della quale aveva già statuito il principio secondo cui, qualora uno Stato Membro violasse l'obbligo su di esso gravante di adottare tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato previsto da una direttiva, si trovava tenuto al risarcimento dei danni che avesse arrecato ai singoli.

Con riguardo all' entità del diritto riconosciuto agli istanti, il Tribunale di Messina ha confermato l' adeguamento della posizione giuridica dei medici a quella già propria dei destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio in virtù delle quali si sanciva che ai medici ammessi presso le Università alle Scuole di Specializzazione in medicina dall' anno accademico 1983 -1984 all' anno accademico 1990 -1991, sarebbe stata corrisposta per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di € 13.000.000, giusta la legge del Parlamento 19.10.1999, n.° 370.

Per l' effetto, il Tribunale di Messina condannava le Amministrazioni convenute alla corresponsione in favore dei medici istanti della somma di euro: 6.713,94 per ciascun anno della durata del corso di specializzazione, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

E' stato superato l'ostacolo della prescrizione prospettato dalla difesa delle Amministrazioni convenute. Tuttavia, vale la pena fare presente come la suddetta eccezione, sia stata neutralizzata, anche in questa procedura, dalla difesa degli istanti grazie a degli artifici di diritto non correttamente contestati dalle Amministrazioni convenute. Cosicché, per quanto la suddetta pronuncia non abbia innovato particolarmente la materia, non di meno sembra avere il pregio di aver raggiunto lo scopo di coronare gli impegni dedicati dai medici specializzati per ottenere il tanto agognato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dallo Stato Italiano per mancato recepimento delle direttive.

A questo punto si può ben dire che un altro traguardo è stato raggiunto anche se a favore solo dei medici destinatari della sentenza.

F.to in originale
Avv. De Domenico Francesca